

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Ai fini dei riflessi sulla Gestione Speciale Spedizionieri Doganali, per l'anno 2001, derivanti dall'evoluzione normativa, si illustra preliminarmente la legge 16 luglio 1997, n.230 recante disposizioni concernenti la soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'articolo 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dal primo gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n.1612, stabilisce che dalla suddetta data resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal primo gennaio 1998; sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Il successivo articolo 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorchè cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonchè per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive acquisite presso il Fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso articolo 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n.4, della legge 28 novembre 1996, n.608. Tale norma che trova applicazione dal primo gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31

dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.

L'articolo 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita è istituita nell'ambito dell'INPS un'apposita gestione speciale ad esaurimento.

Peraltro, la piena attuazione dei compiti, che la predetta legge assegna all'Istituto, ha richiesto la preliminare risoluzione, fornita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle questioni di seguito indicate.

Tra le prestazioni che l'INPS deve erogare a carico della gestione speciale ad esaurimento, istituita dall'articolo 3 della legge n.230/1997, sono previste, oltre alle pensioni "in essere" a carico del soppresso Fondo (articolo 3, comma 1), le "quote aggiuntive" di pensione disciplinate dall'articolo 2 e le "indennità di buonuscita" (articolo 3, comma 2).

L'articolo 2 della legge n.230 prevede l'erogazione della "quota di pensione maturata sulla base dell'anzianità acquisita presso il Fondo al 31 dicembre 1997, secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503", vale a dire alla stessa età prevista per il pensionamento ordinario a carico del soppresso Fondo.

Le norme riguardanti detto pensionamento ordinario nell'ambito del soppresso Fondo (articolo 25 del Regolamento e articolo 2, comma 1, lettera a, numero 3, del decreto legge 1° settembre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

novembre 1996, n.608) richiedevano per il pensionamento di vecchiaia, oltre al requisito dell'età, un'anzianità assicurativa non inferiore a 20 anni.

Si è posto quindi il problema se per il diritto alle "quote di pensione" continuassero a essere richiesti almeno 20 anni di contributi ovvero se la pensione fosse liquidabile anche con anzianità inferiori e, in tale ultima ipotesi, se le quote aggiuntive di pensione derivanti da anzianità inferiori a quella minima ventennale fossero reversibili ai superstiti e soggette a perequazione; infine, se per la concessione di dette "quote" fosse necessaria anche la cancellazione dall'Albo professionale, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha osservato che, "considerata la generale salvaguardia che il legislatore ha voluto concedere alle anzianità assicurative maturate al 31 dicembre 1997 nel Fondo da sopprimere, appare del tutto pacifica l'applicazione delle norme del Fondo per il calcolo della quota aggiuntiva di pensione in presenza di un'anzianità contributiva nel Fondo stesso non inferiore a quella minima richiesta dal predetto Regolamento (20 anni, ai sensi dell'art.25) per l'accesso alla pensione ordinaria, con conseguente reversibilità ai superstiti di tale quota, così come disposto dagli artt. 28 e segg. del Fondo".

"Precisato ciò", rileva la nota ministeriale, "il principio di salvaguardia sopra evidenziato risulterebbe comunque compromesso se non fosse data la possibilità di far valere automaticamente, ai fini pensionistici, anche le anzianità, acquisite nel Fondo soppresso, inferiori a quella minima ventennale. Per quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 deve dunque necessariamente intendersi anche quella derivante da un'anzianità di iscrizione al Fondo inferiore a 20 anni".

"Si ritiene infine che, essendo intervenute da un lato la soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali e dall'altro la presa in carico dell'erogazione delle relative quote di pensione da parte dell'INPS, non sia più operante la disposizione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento del Fondo, secondo la quale la concessione dei trattamenti previdenziali del Fondo medesimo è subordinata alla cancellazione od alla radiazione dall'Albo professionale degli spedizionieri doganali".

In applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, le domande di pensione presentate da iscritti al soppresso Fondo che abbiano compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia degli uomini (63 anni fino al 30 giugno 1998, 64 anni dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, 65 anni dal 1° gennaio 2000) possono essere accolte, qualunque sia la durata dell'iscrizione al Fondo e indipendentemente dalla cancellazione degli interessati dall'Albo.

Risolto positivamente il problema del diritto alla pensione anche sulla base di un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni, si è posto il problema delle modalità di calcolo della quota di pensione ordinaria maturata con un'anzianità inferiore a quella minima ventennale.

In merito il Ministero del Lavoro ha concordato sulla soluzione di computare, "per ogni anno di contribuzione, un ventesimo dell'importo pensionistico previsto dall'articolo 25 del Regolamento del Fondo in caso di anzianità di iscrizione minima".

In ordine all'importo della quota da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, l'articolo 2 della legge n.230 stabilisce che la "quota" maturata alla predetta data è "conservata" e che la stessa è erogata al compimento del previsto requisito di età, "in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni".

Si è posto quindi il problema se la quota di pensione maturata al 31 dicembre 1997 fosse suscettibile di "aggiornamento" fino alla data della sua liquidazione con lo stesso sistema di aggiornamento annuale dell'importo delle pensioni da liquidare, applicato nel soppresso Fondo ai sensi dell'articolo 31 del relativo Regolamento, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n.608, che disciplina gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni già erogate.

Quanto alla previsione dell'erogazione della quota di pensione "in aggiunta" ad altri trattamenti, è stato chiesto al Ministero se si dovesse intendere nel senso di una conferma del diritto degli interessati alla corresponsione della quota, al

perfezionamento del requisito di età, anche in presenza della titolarità di altri trattamenti.

Infine, si è posta la questione se le posizioni assicurative fatte valere nel Fondo al 31 dicembre 1997 dovessero essere utilizzate esclusivamente per la concessione di quote aggiuntive di pensione o se potessero essere anche oggetto di ricongiunzione in altre gestioni assicurative.

In proposito il Ministero del Lavoro ha anzitutto rilevato che l'espressione utilizzata dal legislatore nel citato articolo 2 (la quota "è conservata"), non può implicare la cristallizzazione dell'importo così come calcolato alla predetta data del 31 dicembre 1997.

Il predetto Dicastero ha poi aggiunto: "Infatti, mentre da un lato va puntualizzato che il sistema di aumenti a titolo di perequazione automatica delle prestazioni a carico del Fondo degli spedizionieri doganali non è più disciplinato dal Regolamento del soppresso Fondo ma dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, dall'altro non sembra né ragionevole né in linea con lo spirito del provvedimento privare i destinatari delle disposizioni in esame dell'aggiornamento annuale dell'importo della quota di pensione. In tale prospettiva, pertanto, attraverso il concetto di conservazione della quota di pensione si è inteso semplicemente offrire una tutela di ordine generale alle situazioni assicurative in essere al momento della soppressione del Fondo".

"Su tale punto risulta altresì ovvio, inoltre, che l'espressione utilizzata dal legislatore, secondo la quale la quota maturata presso il Fondo soppresso è erogata in aggiunta ad altri trattamenti pensionistici sta a significare che tale quota è erogata anche in presenza di altre prestazioni pensionistiche e non che l'esistenza di tali trattamenti è condizione necessaria per l'erogazione della quota medesima".

Il Ministero del Lavoro ha infine precisato che "i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti, secondo le

regole generali vigenti, presso la gestione previdenziale di appartenenza, non disponendo diversamente la legge di soppressione in esame".

Per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'articolo 2 della legge n.230 dispone che "si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

La richiamata disposizione della legge n.608 stabilisce, tra l'altro, che "con decorrenza 1° gennaio 1994 cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 32 del Regolamento del Fondo" e che l'importo di tale indennità, "maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha confermato che, per effetto dell'ulteriore richiamo presente sulla citata norma della legge n.608, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dovranno applicarsi "le modalità di rivalutazione dell'indennità stabilita dall'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n.297".

Poichè la legge n.230 non menziona l'istituto del riscatto dell'anzianità pregressa (anteriore alla data di istituzione dell'Albo professionale) previsto dall'articolo 37 del Regolamento del soppresso Fondo, si poneva la questione se tale istituto continui a trovare applicazione successivamente al 31 dicembre 1997 e, in caso positivo, con quali modalità e come il riscatto dovesse essere operato.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la facoltà di riscattare, ai fini del computo dell'anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriore al 1° luglio 1965, in quanto "non più richiamata dalla

legge n.230, sia venuta a cessare con la soppressione del Fondo".

Lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui era stata sottoposta la questione riguardante i soggetti che, per effetto della legge 16 luglio 1997, n. 230, di soppressione del Fondo previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali erano rimasti scoperti di tutela in materia di pensionamento di invalidità, in quanto iscritti alla Gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/95, nella quale non avevano ancora maturato i requisiti richiesti per la pensione di invalidità, ha espresso, nell'anno 2000, parere favorevole sull'applicabilità della normativa regolamentare in materia di pensionamento di invalidità degli iscritti al soppresso Fondo.

Il predetto Dicastero ha precisato, peraltro, che trattandosi di prestazioni ricomprese nell'ambito della tutela concessa alla categoria dal predetto provvedimento di legge, i relativi oneri finanziari devono trovare capienza negli stanziamenti già iscritti nell'apposita gestione ad esaurimento istituita presso l'INPS.

A seguito di tale parere è stato riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità in favore di spedizionieri doganali, iscritti al Fondo alla data del 31-12-97, divenuti inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortunio e malattia professionale.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, si cita l'articolo 34 della legge 23-12-98 n. 448 il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della citata norma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2001, n.283, ha fissato nella misura definitiva del 2,6 per cento l'aumento della perequazione automatica per l'anno 2001 già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2002 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 2001.

L'articolo 77 della legge n.448/98, recante disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, prevede che, per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI
PENSIONISTICI A FAVORE DEL PERSONALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
ART.43 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488**

RENDICONTO DELL'ANNO 2001

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2001 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. si riassume in:

- ♦ 7.904 mld di ENTRATE
- ♦ 7.904 mld di USCITE
- ♦ 1 mld di AVANZO PATRIMONIALE

Il rendiconto ufficiale dell'anno 2001 è in lire; considerato che dal 1° Gennaio è entrata in vigore la nuova moneta, si è ritenuto opportuno predisporre lo stato patrimoniale e il conto economico anche in unità di Euro.

Prima di procedere alla illustrazione delle poste del bilancio del bilancio si riportano, nel prospetto che segue, in forma aggregata:

- i dati relativi ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2001 raffrontate con quelle indicate in sede di previsioni originarie ed aggiornate per il 2001, nonché con quelli riferite al consuntivo 2000,
- la situazione patrimoniale all'inizio e alla fine dell'esercizio in esame, peraltro si rammenta che il raffronto con i dati di consuntivo 2000 non è significativo in quanto i dati di detto anno sono riferiti al periodo 1.4./31.12.2000.

		CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		2000	ORIGINARIO	AGGIORNATO	2001
		(in miliardi di lire)			
1	AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO	1	1	1	1
2	ENTRATE				
	- Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori...	1.691	2.036	2.008	2.002
	- Quote di partecipazione degli iscritti.....	2	-	2	2
	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.....	24	3	-	-
	- Poste correttive e compensative di spese.....	9	-	11	11
	- Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS.....	1	27	40	28
	- Trasferimenti dalla GIAS.....	4.132	5.454	6.150	5.861
	- Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	- Prelievi da Fondi di accantonamento vari.....	24	-	-	-
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	5.883	7.520	8.211	7.904
3	USCITE				
	- Spese per prestazioni istituzionali.....	5.771	7.445	7.986	7.731
	- Trasferimenti passivi.....	3	-	4	4
	- Oneri finanziari.....	(...)	-	-	(...)
	- Uscite non classificabili in altre voci.....	(...)	1	-	(...)
	- Trasferimento ad altre Gestioni dell'INPS.....	12	17	13	15
	- Spese di amministrazione.....	31	36	34	34
	- Interessi passivi sul conto corrente con l'INPS.....	65	20	173	119
	- Oneri tributari.....	1	1	1	1
	TOTALE DELLE USCITE.....	5.883	7.520	8.211	7.904
4	AVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	1	1	1	1

(...) Dato inferiore al mezzo miliardo

Passando al commento delle voci di entrata e di spesa che compongono il bilancio, si illustra quanto segue.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti — Ammontano a 2.002 mld e sono da riferire ai contributi che la Ferrovie dello Stato spa e le varie società nate dallo scorporo di alcune attività della predetta società, nonché le aziende che hanno dipendenti che hanno conservato l'iscrizione al Fondo in questione, sono tenute a versare per l'anno 2001, di cui 1.937 mld tramite denuncia rendiconto, 4 mld contributi dovuti per il personale transitato all'Istituto e 61 mld per la copertura degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati di cui alla legge 141/1990.

Quote di partecipazione degli iscritti — Iscritte per 2 mld., si riferiscono al riscatto di periodi scoperti di assicurazione e ai proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Poste correttive e compensative di spese correnti — Trattasi di recuperi di recuperi di prestazioni che sono stati quantificati in 11 mld.

Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS — Ammontano a 28 mld. e si riferiscono a valori trasferiti per la copertura di periodi assicurativi nel presente Fondo.

Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali — Pari a 5.861 mld, deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate dell'anno, e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale ai sensi dell'art.210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092.

Spese per prestazioni istituzionali — Ammontano a 7.731 mld e si riferiscono agli oneri pensionistici al netto della maggiore perequazione automatica delle pensioni - di cui all'art 69, comma 1 e 2, della legge n.388/2000 - che è stata assunta direttamente a carico dello Stato con specifico finanziamento ed esposta conseguentemente nel bilancio della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestioni previdenziali.

Trasferimenti passivi - Pari a 4 mld. si riferiscono alle contribuzioni che il Fondo deve pagare allo Stato, sul gettito dei contributi riscossi, per il finanziamento degli Istituti di Patronato ed Assistenza Sociale e all'Istituto Italiano di medicina sociale per il finanziamento dello stesso.

Trasferimenti ad altre gestioni — Ammontano a 15 mld e rappresentano i contributi assicurativi a carico del Fondo per la doppia assicurazione del personale navigante di ruolo da data anteriore al 1.9.1984 da destinare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 41 della legge n. 413/1984. Sono stati determinati sulla scorta della comunicazione delle Ferrovie dello Stato spa inerente le retribuzioni del suddetto personale.

Spese di amministrazione – Quantificate in 34 mld, sono al netto dell'onere relativo al personale trasferito all'INPS per il quale è previsto un apporto annuo dello Stato e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite al Fondo per lo svolgimento dei compiti istituzionali in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS". Al riguardo si rammenta che a partire dal 1° ottobre 2001 sono stati assunti integralmente gli adempimenti relativi alla gestione e al pagamento delle pensioni, precedentemente svolti in regime di convenzione dall'INPDAP. Nella tabella che segue se ne fornisce l'analisi per grandi aggregati, nonché il raffronto con i corrispondenti dati relativi all'anno 2000.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(In miliardi di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2000	CONSUNTIVO 2001
Spese per il personale	16	16
Spese per servizi affidati ad altri enti: - Amministrazione Postale e Banche - Altri Enti	(...)	7
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2	2
Illuminaz., forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manut. e adattamento stabili strumentali	3	3
Spese per servizi informatici e amm.to Apparecchiature informatiche	1	1
Altre spese	30	26
TOTALE	52	55
Meno :Recuperi	22	21
TOTALE NETTO	30	34

Interessi passivi sul c/c con l'INPS – Ammontano a 119 mld e rappresentano gli interessi passivi maturati sul c/c che il Fondo intrattiene con l'INPS per l'anticipazione a titolo oneroso da parte delle gestioni attive, (al tasso del 4,46% di cui alla deliberazione del C.A. n. 267 del 04.06.2002), delle disponibilità necessarie al pagamento delle prestazioni e delle altre uscite eccedenti le riscossioni previste relative alle entrate.

Oneri tributari – Previsti in 1 mld conseguono alla previsione dell'IRAP - che l'INPS è tenuto a corrispondere sulle retribuzioni per il personale dipendente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgvo. n.446/1997 a seguito della cessazione dei contributi di malattia - e viene attribuita alle gestioni amministrate sulla base del personale che risulta svolgere compiti per l'attività istituzionale del Fondo.

Risultato di esercizio – In relazione alla integrale copertura dello squilibrio gestionale pari a 5.861 mld da parte dello Stato, il risultato di esercizio risulta pari a zero.

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre sono evidenziate per grandi aggregati nel prospetto che segue:

	Situazione al 1° Gennaio	Situazione al 31 Dicembre	Variazioni
ATTIVITÀ			
- Quote di partecipaz. all'acquisiz di immobili adibiti ad uffici	2	2	-
- Residui attivi	164	47	- 117
- Crediti verso altre gestioni INPS	2.793	2.793	-
- Ratei attivi	261	234	- 27
Totale delle attività	3.220	3.076	- 144
PASSIVITÀ			
- Debito in C/C con l'INPS	89	177	88
- Residui passivi	3.131	2.899	- 232
Totale delle passività	3.220	3.076	- 144
AVANZO PATRIMONIALE	1	1	-

Con riferimento alle voci più significative si osserva quanto segue:

Residui attivi — Ammontano a 47 mld. e riguardano per:

- 17 mld. i crediti per contributi per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui alla legge 141/1990
- 1 mld. i crediti verso la per valori di riscatto a carico degli iscritti trattenuti sulle retribuzioni;
- 1 mld. i crediti per prestazioni erogate dall'INPS da recuperare;
- 7 mld. i crediti per prestazioni da recuperare da riversare da parte della Ferrovie dello Stato spa;